



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere (relatore)
Claudio GUERRINI	Consigliere
Nicola CARLONE	Consigliere
Caterina Angela MARRA	Referendario

nella camera di consiglio del 25 marzo 2026

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto l'art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

esaminate le relazioni dell'Organo di revisione economico-finanziario sui bilanci di previsione e sui rendiconti consuntivi 2023 e 2024 del Comune di Genova (GE);

vista la risposta istruttoria fornita dal Comune con le note assunte a prot. n. 4443 del 28 novembre 2025 e prot. n. 4622 del 18 dicembre 2025, a fronte dei chiarimenti richiesti;

viste le osservazioni, a firma del magistrato istruttore, n. 1 del 3 marzo 2026;

vista l'ordinanza n. 5 del 4 marzo 2026, a firma del Presidente della Sezione, di deferimento all'esame collegiale all'adunanza pubblica del 25 marzo 2026;

udito il relatore, consigliere dott. Donato Centrone

Considerato in fatto e diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*"), il quale prevede che la Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali. In base all'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", ed a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza*

della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità contabili esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, la funzione del controllo sui bilanci suggerisce comunque di segnalare le medesime agli enti, specie se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e ad adottare interventi idonei al loro superamento.

I. Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024

Il risultato di amministrazione rilevabile dal rendiconto del Comune al 31 dicembre 2024 ammonta a euro 552.033.978, in decremento rispetto al 2023 (euro 572.727.227) e al 2022 (euro 611.060.247). La parte disponibile è pari a euro 4.646.846 (anch'essa in riduzione rispetto agli euro 10.807.915 di fine 2023 ed agli euro 11.143.038 di fine 2022).

Il vincolo di valore più elevato deriva dalla parte accantonata, pari a euro 435.215.321 (euro 507.149.233 a fine 2023 ed euro 501.483.647 a fine 2022), attribuibile, in particolare, al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui importo è definito, nel rendiconto 2024, in euro 400.608.172 (rispetto agli euro 408.797.773 accantonati a fine 2023 e agli euro 391.877.949 di fine 2022). Gli esposti dati finanziari evidenziano la limitatezza delle risorse a cui l'Ente può fare discrezionale ricorso a copertura di eventuali nuove spese.

In sede di deferimento è stata richiesto di fornire la situazione aggiornata del risultato di amministrazione rilevato al 31 dicembre 2025 (non ancora formalmente accertato in sede di rendiconto consuntivo), con particolare riferimento alla parte disponibile, anche in ragione dei potenziali impegni finanziari necessari per garantire l'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale (di cui più diffusamente in successivo paragrafo).

Il Comune ha prodotto, con nota del 23 marzo 2026, il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2025, non ancora approvato formalmente, che dimostra una sostanziale continuità, nel saldo complessivo, rispetto al 2024, pari a euro 550.906.788, palesando, tuttavia, un valore della parte disponibile, pari euro 2.566.844, in diminuzione per circa due milioni di euro (in ragione di una quota accantonata complessiva di euro 458.131.011, di cui euro 394.703.618 per fondo crediti di dubbia esigibilità ed euro 18.211.167 a titolo di fondo rischi contenzioso).

In ordine alle ragioni degli *“altri accantonamenti”*, pari a euro 43.154.745, iscritte nella quota accantonata (considerata anche la contestuale presenza di *“vincoli apposti formalmente dall'Ente”* per 24 milioni di euro nella parte vincolata del risultato), il Comune ha confermato trattarsi di somme accantonate a vario titolo ed ha prodotto un prospetto riportante la relativa composizione, da cui si rileva la congruità degli accantonamenti operati, inerenti al fondo di fine mandato del Sindaco, al fondo rinnovi contrattuali (e altre somme destinate al personale dipendente), a un fondo per la regolarizzazione di poste verso società partecipate ed al valore (integrale) delle fidejussioni rilasciate dall'Ente a terzi.

La Sezione prende atto dei chiarimenti e degli aggiornamenti prodotti dal Comune, evidenziando l'esigenza, pur in quadro complessivo che, al momento, non palesa rischi immediati, di adottare azioni tese a garantire un equilibrio duraturo di bilancio, funzionale, in particolare, ad assicurare l'erogazione dei servizi istituzionali, anche a mezzo di enti strumentali e società partecipate.

II. Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come accennato, la parte accantonata del risultato di amministrazione ammontava, al 31 dicembre 2024, a euro 435.215.321 (euro 507.149.233 a fine 2023 ed euro 501.483.647 a fine 2022). Al suo interno il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta la voce più rilevante, pari, a fine 2024, a euro 400.608.172 (rispetto agli euro 408.797.773 accantonati a fine 2023 e agli euro 391.877.949 di fine 2022).

In merito alle modalità di calcolo del ridetto Fondo, è stato chiesto di produrre una tabella analitica (distinta per tipologia e capitolo) dimostrativa delle percentuali di accantonamento effettuate a chiusura nell'esercizio 2024 e di indicare l'eventuale l'esclusione dal calcolo di alcuni residui attivi (tra quelli non rientranti tra le eccezioni espressamente previste dal d.lgs. n. 118 del 2011). Il Comune ha dato riscontro alla richiesta, senza evidenziare alcuna esclusione.

Inoltre, in relazione ad un insieme di accertamenti individuati all'interno dell'elenco dei residui attivi stralciati dal conto del bilancio (corrispondenti ad euro 71.518.928, con contestuale cancellazioni dal FCDE per circa 65 milioni di euro), relativi ad accertamenti da infrazioni al Codice della strada, sanzioni in ambito commerciale, mancata riscossione del canone per occupazione spazi e della tassa sui rifiuti urbani, è stato chiesto di indicare sinteticamente le misure adottate ai fini della riscossione e le motivazioni dell'avvenuta cancellazione dal conto del bilancio.

Il Comune ha precisato che detti accertamenti, stralciati dal bilancio ed inseriti nel conto del patrimonio, sono riferiti a ruoli gestiti da Agenzia delle Entrate Riscossioni e che, nonostante si tratti di crediti vetusti, vengono rimosse annualmente delle somme, imputate a residui (e quali sopravvenienze attive nel conto economico).

In merito alla motivazione della cancellazione dal conto del bilancio, ha riferito che, nel corso delle procedure di riaccertamento, ha ritenuto di operare prudenzialmente lo stralcio di crediti vetusti, riclassificandoli nello stato patrimoniale, in aderenza al punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al d. lgs. n. 118 del 2011, per tendere ad avere nel conto del bilancio solo i crediti più recenti, di più certa esigibilità.

Il Comune ha riscontrato, nella memoria pre-adunanza, la richiesta di rappresentare la situazione aggiornata al 31 dicembre 2025 (non ancora formalmente approvata), anche con riferimento ai sopra indicati residui attivi stralciati dal conto del bilancio in sede di riaccertamento prodromico al rendiconto 2024 (del valore di euro 71.518.928), con particolare riferimento alle riscossioni intervenute nel corso del 2025, nonché alle azioni intraprese a tal fine.

Il valore del FCDE, alla chiusura della gestione 2025, risulta pari a euro 394.703.618; sono state indicate le modalità di calcolo adottate. In merito alle riscossioni intervenute nel 2025 relativamente ai citati crediti stralciati dal bilancio a fine 2024 (complessivi euro 71.518.929),

il Comune ha trasmesso un prospetto riportante riscossioni per euro 5.257.659, pari al 7,35 per cento del totale.

In merito alle azioni intraprese al fine della riscossione, ha precisato che i tali crediti si riferiscono, principalmente, a ruoli funzionali alla riscossione coattiva affidati ad Agenzia delle entrate-riscossione (come da delibera di Consiglio n. 64/2017). La riscossione è perseguita mediante procedure esecutive (tra le quali, pignoramenti, fermi amministrativi dei beni mobili, iscrizioni ipotecarie) e sempre più numerose procedure fallimentari o di sovraindebitamento.

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dal Comune, evidenziando l'esigenza di proseguire nelle azioni finalizzate alla riscossione delle entrate, garantendo, altresì, gli equilibri di bilancio, mediante un congruo accantonamento a fondo crediti esigibilità, il riaccertamento dei residui attivi vetusti a mezzo iscrizione nelle scritture patrimoniali (come da facoltà concessa dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011) o, ancora, la cancellazione (previa adeguata motivazione) dei residui attivi/crediti non più esigibili dopo l'esperimento di tutte le azioni intraprese a tal fine.

III. Fondo rischi contenzioso

Il Fondo rischi contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione 2024 risultava pari ad euro 24.133.035. È stato chiesto al Comune di produrre l'elenco del contenzioso pendente al 31 dicembre 2024 (con indicazione dello stato, del grado di giudizio e del plesso giurisdizionale), nonché una relazione dell'Avvocatura interna di valutazione sul rischio di soccombenza e delle date presumibili di conclusione dei giudizi.

Il Comune ha prodotto un dettagliato prospetto, elencante, per ogni procedimento, lo stato, il grado di giudizio, il plesso giurisdizionale, la valutazione effettuata dall'Avvocatura interna circa il rischio di soccombenza, nonché le presumibili date di conclusione, comprensivo di approfondimenti circa le caratteristiche di ogni posizione.

L'importo complessivo dell'accantonamento derivante dalle valutazioni effettuate risulta pari a euro 23.633.035; l'Amministrazione ha ritenuto di implementare prudenzialmente il fondo di ulteriori 500.000 euro, per far fronte al pagamento di eventuali debiti derivanti da, altri, contenziosi il cui valore risulti inferiore a euro 50.000.

Al fine di verificare la congruità dell'accantonamento a fondo rischi contenzioso, è stato chiesto al Comune di comunicarne i valori aggiornati al 31 dicembre 2025, anche alla luce dei giudizi chiusi, con esito sfavorevole, nel 2025 con conseguente utilizzo del fondo.

Il prospetto prodotto in sede di memoria pre-adunanza riporta un valore complessivo del fondo pari a euro 18.211.167 (compreso l'incremento di 500 mila euro, per le motivazioni prudenziali sopra riportate). Sono stati esposti, altresì, i giudizi conclusi sfavorevolmente nel 2025 e il relativo impiego delle quote accantonate al fondo contenzioso a fine 2024, pari ad euro 6.997.059, di cui euro 6.027.120 relativi ad un giudizio estinto. A seguito di chiarimenti chiesti, in merito, nel corso dell'adunanza pubblica del 25 marzo 2026, il Comune ha formalmente puntualizzato che tale la somma, derivante da un pignoramento, era stata incamerata a bilancio all'esito di procedura esecutiva relativa a spese sostenute per il funzionamento degli Uffici giudiziari, in seguito accertata come non dovuta mediante l'annullamento del titolo esecutivo azionato. L'esito definitivo è intervenuto nel 2025, con decreto di estinzione del giudizio da parte della Corte di Cassazione. Pertanto, si tratta di una mera restituzione, non comportante una spesa effettiva.

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dal Comune, ricordando che, ai sensi del paragrafo 5.2, lettera h), del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione, tuttavia, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando le relative spese che, a fine esercizio, incrementano il risultato di amministrazione (con costituzione di un apposito fondo rischi). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. L'Organo di revisione deve verificarne la congruità.

IV. Quote vincolate del risultato di amministrazione

In merito alle entrate derivanti da indebitamento, confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, del valore complessivo di euro

6.150.567, suddivise in “*economie di impegno*” per euro 5.940.614 e “*progetti non ancora terminati*” per euro 209.952, è stato chiesto al Comune di illustrare gli investimenti effettuati ed il loro stato di attuazione, nonché l’intervenuta, contestuale, apposizione di vincoli di cassa.

Il Comune ha riscontrato la richiesta suddividendo tali risorse in quote correlate alle modalità di impiego, come esposto di seguito:

- riduzione della necessità di ricorso a nuovo debito, mediante devoluzione a diverso utilizzo, per il valore complessivo di euro 3.206.951. Nello specifico, la somma in esame ha finanziato, parzialmente, gli “*Interventi di manutenzione straordinaria derivanti dall’applicazione del contratto di servizio Comune/Aster (linea strade)*”. La spesa finanziata risulta liquidata, alla data del riscontro istruttorio (18 novembre 2025), per euro 1.134.000;

- accantonamento (nelle more della devoluzione, totale o parziale), pari ad euro 1.721.789, risultante da economia registrata in relazione ad interventi non ancora terminati; la richiesta di devoluzione delle somme ad un differente utilizzo sarà possibile alla definitiva conclusione degli interventi originari. Il differente utilizzo della quota residua di un finanziamento da Cassa depositi e prestiti deve essere autorizzato dall’Istituto;

- avanzo vincolato da mutuo, per euro 1.221.827, destinato a finanziare, una volta applicato nell’esercizio successivo, il medesimo progetto.

Il Comune ha confermato l’apposizione dei richiesti vincoli di cassa alle somme derivanti da indebitamento già rimosse, come anche alle entrate derivanti da buoni ordinari comunali, che affluiscono ad apposito conto vincolato aperto nel proprio conto di tesoreria (le entrate da mutui concessi da Cassa depositi e prestiti affluiscono direttamente sul conto vincolato di Tesoreria unica presso la Banca d’Italia).

In sede di deferimento è stato chiesto di approfondire l’ammontare complessivo del debito finanziario verso istituti di credito e Cassa Depositi e Prestiti al 31 dicembre 2025 (in quel momento non ancora formalmente accertato in sede di rendiconto consuntivo), con particolare riferimento all’osservanza del limite posto dagli artt. 204 e 207 del d.lgs. n. 267 del 2000, alla corretta apposizione di vincoli di competenza nel risultato di amministrazione, nonché di cassa per le somme già rimosse.

Il Comune ha trasmesso la quantificazione del debito verso istituti di credito e Cassa depositi e prestiti al 31 dicembre 2025, per un valore complessivo di euro 912 milioni, di cui mutui per 778 milioni e prestiti obbligazionari (BOC) per 134 milioni; in merito all'osservanza del limite normativo del 10 per cento, ha dimostrato la percentuale rilevata pari al 3,69 per cento. Come emerso in adunanza, ai sensi dell'art. 207 del d.lgs. n. 267 del 2000, l'ammontare degli interessi passivi sulle garanzie fidejussorie rilasciate dall'Ente non concorre alla determinazione del limite di indebitamento, in quanto l'intero ammontare delle garanzie prestate risulta compreso nella parte accantonata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, alla specifica voce "Fidejussioni" degli "Altri accantonamenti", pari a circa 2 milioni di euro.

Ha fornito, altresì, evidenza dell'apposizione dei correlati vincoli di cassa, confermando che, in sede di rendiconto, le cancellazioni di impegni finanziati con indebitamento confluiscono in specifica voce dell'avanzo vincolato, per essere poi destinati, nell'esercizio successivo, a finanziare la stessa opera (o altri investimenti, previo avvio della procedura per il diverso utilizzo, secondo le regole dei vari istituti finanziatori). Le economie rilevate su specifici impegni relativi ad interventi non ancora terminati rimangono accantonate nell'avanzo vincolato in attesa di poter essere devolute. Il Comune ha infine ricordato che, poiché Cassa depositi e prestiti rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento, in un apposito conto intestato all'Ente, le spese finanziate da tali mutui, per rispettare i tempi di pagamento, vengono anticipate dalla cassa disponibile del Comune. La successiva erogazione da parte di Cassa depositi e prestiti viene, quindi, fatta affluire su tale conto per ripristinarne la consistenza.

Il paragrafo 9.2.8 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 dispone che costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione; d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. Per gli enti locali, il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c). La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dal Comune.

V. Gestione dei residui attivi

Il valore dei residui attivi al 31 dicembre 2024 era pari ad euro 949.580.734, di cui euro 288.651.562 dalla gestione della competenza ed euro 660.929.172 da accertamenti pregressi. È stato richiesto un elenco dei residui attivi aventi anzianità superiore ai cinque esercizi (dal rendiconto 2019 a ritroso), per favorirne la verifica di regolarità contabile, anche a mezzo di un eventuale campionamento.

Il Comune ha precisato che il valore totale dei residui anteriori al 2019, nel bilancio assestato 2024, era pari ad euro 168.390.440; le riscossioni intervenute, su tali somme, nel corso del 2024, ammontano ad euro 15.426.278; quelle ancora da riscuotere, a fine 2024, erano pari a 152.964.161.

Di tali somme, l'importo di euro 21.714.100 deriva da accertamenti anteriori al 2015 (incluso) e, tra questi, una quota rilevante, pari ad euro 7.755.794, ha ad oggetto *"Somme localizzate dal Commissario delegato per stati di emergenza ex O.P.C.M"* (iscritti fra il 2011 al 2015); un ulteriore importo, pari ad euro 5.711.987, deriva da contributi per investimenti, in particolare euro 5.349.675 dalla Regione Liguria (risalente alle annualità 2013 e 2014); ulteriore, rilevante, voce è data dai contributi agli investimenti *"da privati"*, palesante un importo di euro 2.641.558 (accertati nel 2013 e 2014).

Anche questo caso è stato chiesto di aggiornare i dati dell'ammontare dei residui attivi rilevati al 31 dicembre 2025 (in quel momento non ancora formalmente accertati in sede di rendiconto consuntivo), con particolare riferimento a quelli aventi anzianità superiore ai cinque esercizi (dal rendiconto 2020, a ritroso), riferendo in ordine al valore delle riscossioni, intervenute nel 2025 a valere sui residui attivi, della analoga anzianità, rilevati a rendiconto 2024 (pari, come indicato, a euro 152.964.161).

L'ammontare complessivo dei residui attivi al 31 dicembre 2025 è pari a euro 909.331.300, con una riduzione di circa 40 milioni rispetto a fine 2024; il Comune ha fornito gli elenchi richiesti. I dati aggiornati relativi ai residui derivanti dagli esercizi 2019 e precedenti, già oggetto di esame istruttorio, registrano riaccertamenti per euro 82.108.452, riscossioni nel 2025 per euro 18.890.214, e un conseguente valore residuo di euro 63.218.238. Pertanto, l'importo residuo a fine 2024, pari di euro 152.964.161, anche a seguito dell'operato riaccertamento, ha registrato un decremento complessivo di euro 89.745.923.

I residui antecedenti al 2020 (incluso) erano pari, al 1° dicembre 2025, a euro 122.170.109; le riscossioni nel 2025 ammontano ad euro 11.513.803, con un importo residuo di euro 110.656.306, che sarà monitorato nella sua evoluzione futura (già in sede di esame del questionario sul rendiconto consuntivo 2025).

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dal Comune, evidenziando l'esigenza di proseguire nelle azioni finalizzate alla riscossione delle entrate, garantendo, altresì, gli equilibri di bilancio, mediante un congruo accantonamento a fondo crediti esigibilità, il riaccertamento dei residui attivi vetusti a mezzo iscrizione nelle scritture patrimoniali (come da facoltà concessa dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011) o, ancora, la cancellazione (previa adeguata motivazione) dei residui attivi/crediti non più esigibili dopo l'esperimento di tutte le azioni intraprese a tal fine.

VI. Situazione economica e finanziaria società AMT s.p.a.

L'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 prevede, tra i parametri da considerare ai fini di valutare l'equilibrio finanziario di un ente locale, che i rendiconti tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione dei servizi pubblici locali. Gli aspetti che seguono non rilevano sulla rendicontazione delle gestioni 2024 e 2025, ma necessitano di un esame in ragione del mantenimento degli equilibri economico-finanziari in una visione prospettica.

Il Comune di Genova detiene il 94,94 per cento delle azioni della società A.M.T., che espleta il servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. La società opera sulla base di tre distinti contratti di servizio, relativi al trasporto pubblico urbano (per un corrispettivo di 75 milioni di euro circa annui), a quello extraurbano nell'area metropolitana di Genova (con corrispettivo pari a 16 milioni circa), nonché alla gestione della tratta ferroviaria Genova-Casella (pari a 1,7 milioni circa).

A corredo degli elementi richiesti in occasione della rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica 2023 (art. 20 d.lgs. n. 175 del 2016) e al correlato censimento delle partecipazioni effettuato dal Ministero dell'Economia e delle finanze, il Comune ha evidenziato gli importi degli impegni di competenza dell'esercizio 2023, iscritti nel proprio bilancio a favore di AMT, pari a euro 32.747.865, di cui: trasferimenti in conto capitale, euro 28.700.000; oneri per contratti di servizio, euro

3.833.000; altre spese, euro 4.048.000. Inoltre, ha impegnato, sempre nel 2023, a titolo di trasferimento alla Città metropolitana di Genova, ente d'ambito affidatario del contratto di servizio di trasporto pubblico locale, l'importo di euro 27.910.794.

Sotto questo profilo, è parso preliminarmente necessario accertare, in sede collegiale, previo contraddittorio con il Comune, l'importo preciso degli impegni a favore di AMT a carico dei bilanci 2024 e 2025, in particolare in ragione del contratto di servizio del TPL (anche al fine di confermare o modificare le informazioni sopra esposte, stante la complessità dei rapporti tra l'Ente e la società partecipata).

Con nota istruttoria del 3 aprile 2025, nell'ambito dell'esame del piano di revisione delle partecipazioni societarie 2024 (*ex art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016*), approvato con delibera consiliare n. 53 del 19 dicembre 2024, sono stati chiesti approfondimenti in relazione ai seguenti elementi, emersi dalla lettura della Nota integrativa al bilancio di esercizio 2023 della società A.M.T. e della relazione della società di revisione Deloitte & Touche s.p.a. (conclusasi in un giudizio con rilievi):

- crediti della società AMT verso il Comune di Genova, pari a euro 12.538.781, iscritti in bilancio per contributi da ricevere in compensazione a politiche di incentivazione dell'uso del trasporto pubblico, anni 2022-2023;
- crediti verso la controllata ATP esercizio s.r.l., pari, nel bilancio 2023, a euro 1.762.522, interamente svalutati;
- somme iscritte ai fondi rischi ed oneri del bilancio 2023 (fondo svalutazione partecipazioni, fondo rischi relativo a contenzioso IRAP con Agenzia delle Entrate, fondo rischi responsabilità contrattuale in relazione a pretesa risarcitoria di un dipendente della società, fondo rischi Trenitalia in ordine all'arbitrato allora in essere);
- crediti derivanti da atti di notifica di ordinanze-ingiunzione, conseguenti all'attivazione della nuova procedura di recupero delle morosità, controbilanciati, parzialmente, dallo stanziamento di un fondo svalutazione crediti pari al 60 per cento dei medesimi.

Inoltre, si è invitato il Comune a trasmettere il bilancio d'esercizio 2024 della società AMT s.p.a., ad intervenuta approvazione dello stesso.

Il Comune ha fornito, in data 13 maggio 2025, un'articolata risposta ai sopra elencati profili, approfondendo le risultanze del bilancio di esercizio 2023, ed informando che il bilancio di esercizio 2024 sarebbe stato trasmesso non appena approvato.

Con la nota istruttoria del 5 novembre 2025, il Comune è stato nuovamente invitato a trasmettere il bilancio di esercizio 2024 della società AMT, nonché a fornire ogni eventuale notizia reputata rilevante in riferimento alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società, nonché sull'eventuale adozione di misure correttive atte a scongiurare situazioni di crisi.

A riscontro, con nota del 18 dicembre 2025, il Comune ha riferito che il bilancio 2024 di AMT, a tale data, non risultava ancora approvato.

In precedenza, il 23 giugno 2025, il Collegio sindacale di AMT aveva effettuato una segnalazione, ai sensi dell'art. 25-*octies* del d.lgs. n. 14 del 2019 e dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016, per invitare il Consiglio di amministrazione a "*predisporre, entro e non oltre 30 giorni (...), un piano di intervento idoneo ad affrontare tempestivamente la situazione di crisi in atto*"; a tale segnalazione si è associata la società di revisione Deloitte&Touche s.p.a. in data 15 luglio 2025.

Il CdA di AMT ha predisposto e presentato ai soci, nell'assemblea del 23 luglio 2025, le linee guida per la successiva elaborazione di un piano di risanamento. In quella sede, il Comune di Genova ha approvato le menzionate linee guida, prodromiche alla predisposizione di un piano aziendale per il superamento della rilevata crisi economico-finanziaria, invitando gli amministratori ad assumere i provvedimenti necessari a prevenirne un ulteriore aggravamento. Nella medesima occasione, il Comune ha sottolineato la necessità che il citato piano aziendale sia conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co. 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché a quanto prescritto dall'art. 15 del proprio Regolamento sui controlli interni (ex art. 148 TUEL) sulle società partecipate (approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 9 aprile 2013).

Il nuovo Consiglio di amministrazione di AMT, nominato il 28 agosto 2025, ha approvato, in data 22 ottobre 2025, il "*Piano industriale di risanamento 2025-2029*", predisposto dall'*advisor PricewaterhouseCoopers*, alla luce della "*Relazione sulla situazione economico-patrimoniale della società*", redatta dal medesimo *advisor*; tale piano è stato presentato ai soci nell'assemblea del 30 ottobre 2025.

Parallelamente, in data 23 ottobre 2025, la Società ha depositato istanza di ammissione alla composizione negoziata della crisi di impresa, domandando, altresì, al Tribunale di Genova competente, le misure protettive previste dall'art. 18 del d.lgs. n. 14 del 2019.

Con decisione di Giunta del 25 novembre 2025, l'Amministrazione ha confermato l'impegno a sostenere il percorso di risanamento di AMT, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, dando mandato alla Società di procedere, in esito alla definizione del quadro delle risorse a disposizione per l'ulteriore finanziamento del servizio, a una conseguente rimodulazione del Piano di risanamento già adottato, anche affinandone i contenuti in coerenza con la previsioni dell'art. 14 del d.lgs n. 175 del 2016.

Il Comune ha trasmesso, altresì, i documenti "*Analisi della situazione economico-patrimoniale di AMT Genova*", datato 30 settembre 2025, ed il "*Piano industriale di risanamento di AMT 2025-2029*", del 15 ottobre 2025, predisposti dall'*advisor PricewaterhouseCoopers*; quest'ultimo è stato successivamente sostituito da una versione redatta nel gennaio 2026, e riferito al più ampio arco temporale 2025-2031.

L'analisi effettuata ha rinvenuto diversi fattori, in parte esogeni, che hanno contribuito al deterioramento dei risultati economici e della situazione finanziaria della società, tra i quali vengono annoverati (fonte "*Piano industriale di risanamento di AMT 2025-2031*", gennaio 2026):

- calo del traffico nel periodo pandemico, con riflessi sulle abitudini di mobilità della popolazione anche successivamente;

- significativi aumenti nei costi operativi, per l'impennata inflazionistica conseguente alle misure espansive post pandemia, all'invasione russa in Ucraina, a cui si aggiunge il rinnovo dei contratti di lavoro;

- adesione a un rilevante programma di investimenti per l'ammodernamento dei mezzi di trasporto e la realizzazione di nuove infrastrutture, che, benché supportato da adeguati finanziamenti, ha reso necessario il ricorso ad anticipazioni per garantire tempestivamente le risorse necessarie (stante la riscossione di quote importanti dei relativi contributi solo dopo la presentazione della rendicontazione finale);

- introduzione di politiche tariffarie di incentivazione all'uso del mezzo pubblico.

Il Piano economico finanziario, posto a fondamento della determinazione dei corrispettivi di parte pubblica nei contratti di servizio, non ha preso atto, tuttavia, di tali fattori, con conseguente emersione di un rilevante divario tra risorse disponibili e costi aziendali, nonostante gli stessi contratti disponessero di strumenti volti al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario nell'erogazione del servizio.

La disciplina di settore prevede, infatti, che l'Ente affidante, nel caso di specie la Città metropolitana di Genova, nella redazione del contratto di servizio, operi in conformità a quanto disposto dall'Autorità di regolazione dei trasporti con la delibera n. 154/2019 e ss.mm.; in particolare, in quella sede sono regolate le modalità per il monitoraggio e la rendicontazione del servizio, per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario, nonché i criteri di aggiornamento delle tariffe e le modalità di revisione dei contratti, sulla base degli esiti delle verifiche dei risultati della gestione, da prevedersi periodicamente e comunque al termine di ogni periodo regolatorio (si rinvia alla dettagliata disciplina della fase esecutiva del contratto di servizio, allegato A, Titolo III, artt. 25 e seguenti), in applicazione del metodo del *price-cap*, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché alla delibera n. 120/2018 dell'Autorità di regolazione trasporti, relativamente ai servizi ferroviari).

Il servizio per il trasporto pubblico locale è stato affidato, ad AMT s.p.a., dalla Città metropolitana di Genova, in ambito urbano, per il periodo 4 dicembre 2019–31 dicembre 2029, ed extraurbano, per il periodo 1° gennaio 2021–31 dicembre 2030, in base a due distinti contratti di servizio (si omette di trattare, in questa sede, il contratto relativo alla gestione della piccola tratta ferroviaria Genova-Casella), integrati da addendum in data 3 luglio 2024 e 22 ottobre 2024, finanziati con apposite risorse.

I contratti comprendono un *Programma di esercizio annuale*, relativo alle prestazioni a carico del Gestore, nonché le modalità di variazione del servizio programmato, soggette ad autorizzazione dell'Ente affidante. Le relative clausole prevedono una parallela, specifica, disciplina per la gestione dell'equilibrio economico (art. 4), per le variazioni al servizio per eventi non imputabili al gestore (art. 8), per la definizione ed erogazione dei corrispettivi annuali (art. 9) e il loro adeguamento (art. 11), un sistema di monitoraggio e rendicontazione (rispettivamente, art. 24 per il bacino urbano e art. 23 per quello extraurbano), nonché l'istituzione di un organo permanente, il

Comitato tecnico per la gestione del contratto (rispettivamente, art. 25 e art. 24) con la funzione di valutare e agevolare la soluzione dei problemi, prevenendo l'insorgenza di controversie tra le parti. In particolare, le eventuali variazioni di costi derivanti dal rischio di impennate inflazionistiche (con particolare riferimento al prezzo del petrolio e dell'energia) devono essere valutate ai fini delle compensazioni a garanzia dell'equilibrio economico finanziario.

In tema di contributi e rimborsi (art. 10), è previsto il finanziamento della quota relativa al rinnovo del CCNL, definito, per il contratto sul bacino di trasporto urbano, sulla base dell'Accordo di programma 2018-2027 e ripartito in una quota a carico di Regione Liguria, pari a 19 milioni di euro, e una a carico del Comune di Genova, pari a 4,2 milioni di euro; per il bacino extraurbano, si rinvia alla quantificazione ed erogazione da parte degli Enti competenti.

In base alle risultanze dell'analisi operata dall'*Advisor PricewaterhouseCoopers*, riportata nella proposta di Piano industriale di risanamento di AMT 2025-2031 (versione del gennaio 2026), lo scostamento fra costi e ricavi rilevabile nel periodo 2020-2024, rispetto a quanto previsto nel Piano economico finanziario dai tre vigenti contratti di servizio, sarebbe pari a 84,6 milioni di euro, nonostante il risultato positivo raggiunto a consuntivo nell'erogazione del servizio (assumendo come parametro di misura il valore "vettore/km", ovvero la distanza totale in chilometri percorsa da ciascun veicolo durante il servizio in rapporto ai costi assunti a base della programmazione).

Ulteriori profili di criticità, incidenti sull'evoluzione negativa della gestione economico-finanziaria della società, secondo l'analisi del citato *Advisor*, sono ascrivibili alle seguenti voci:

- contributo per il miglioramento della qualità dell'aria, erogato dal Ministero dell'Ambiente, iscritto in bilancio nel 2023 per 12,539 milioni di euro (come da decreto n. 243 del 23 settembre 2022), per il quale è intervenuta la sottoscrizione di specifico accordo tra il Comune e AMT in data 15 settembre 2025 (denominato «*Realizzazione delle azioni di cui alla scheda 3 approvata con Decreto MASE n. 253-PIF del 31/07/2025*», riferito alle misure sviluppate da AMT nel periodo 19 settembre 2024-30 settembre 2025 per un importo, previa rendicontazione, di 12,727 milioni). Il Comune ha informato che il credito risulta svalutato nel bilancio AMT 2024 per errata imputazione in termini di competenza

economica; conseguentemente, saranno state registrate due quote (sul 2024 per euro 3,48 milioni e sul 2025 per euro 9,25 milioni);

- crediti da sanzioni per mancato possesso di valido titolo di viaggio, esposti al 31 dicembre 2023, a fronte dell'emissione di ordinanze-ingiunzione, per 22,443 milioni, con contestuale iscrizione di un fondo di svalutazione per 14 milioni; il proseguimento dell'attività di notificazione delle ordinanze-ingiunzioni ha condotto, tuttavia, a rilevare una media di riscossioni, per il periodo 2023-giugno 2025, pari a solo il 3,5 per cento. Il fondo di svalutazione, secondo quanto comunicato nella risposta del 18 novembre 2025, è stato incrementato, pertanto, di 6,7 milioni nel bilancio AMT 2024;

- crediti/debiti con Trenitalia, per lo svolgimento del servizio integrato nella rete urbana, definito, a seguito di arbitrato per il quinquennio 2019-2023, in 18,069 milioni (pari al 10,08 per cento del fatturato) e interamente recepito nel bilancio AMT al 31 dicembre 2023. In seguito a tale determinazione, la Società ha chiesto l'applicazione degli stessi parametri per il precedente, non ancora definito, periodo 2013-2018, che si tradurrebbe in un potenziale credito di 13,86 milioni; tale richiesta è stata contestata da Trenitalia (che ha, altresì, avanzato una pretesa per 11,356 milioni per il periodo 2024-giugno 2025, oltre a interessi moratori per 1,279 milioni). Il fondo rischi contenzioso di AMT è stato incrementato, pertanto, nel 2024 di 5,7 milioni (aggiornando anche per la quota di "ristori Covid") ed è stato ipotizzato un ulteriore aumento per il 2025.

L'analisi include, inoltre, la disamina delle voci iscritte nel bilancio di verifica provvisorio 2024, ante rettifiche, che si espongono sommariamente:

- rilevazione di crediti scaduti da oltre un anno per 4,578 milioni, con correlato fondo svalutazione per 2,491 milioni;
- vita utile delle immobilizzazioni e conseguente stima del valore recuperabile, che risulterebbe inferiore a quello di iscrizione per 1,092 milioni;
- programma di interventi manutentivi, necessari a mantenere i beni in uno stato di funzionamento che ne assicuri la vita utile prevista, capitalizzato nel 2024 per 3,126 milioni, per le quali non risulterebbe iscritto alcun fondo a copertura di eventuali rischi;
- rilevazione di crediti derivanti da contributi a copertura oneri malattia, relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021, per 1,391 milioni, con previsione di incassi per la somma superiore di euro 3,558 milioni.

Il Comune ha, inoltre, presentato una descrizione completa delle operazioni finanziarie avviate da AMT, nel 2024, a sostegno del fabbisogno di cassa, e del debito ancora in essere alla chiusura dell'esercizio, precisando che gli interessi passivi sono stimati, a fine 2024, a 3,3 milioni di euro.

In sede di deferimento al Collegio sono stati richiesti i necessari aggiornamenti finalizzati ad accertare i seguenti elementi:

- situazione economico-patrimoniale e finanziaria in cui versa la società AMT, con particolare riferimento, da un lato, alle perdite economiche rilevabili dal progetto di bilancio 2024 (ed alle azioni tese, in prospettiva, al loro superamento) e, dall'altro, alle sofferenze finanziarie che hanno condotto all'avvio della procedura di composizione negoziata della crisi (e del suo stato attuale e prospettive di risanamento);

- incidenza della ridetta situazione economico-patrimoniale e finanziaria sugli equilibri di bilancio del Comune socio, anche con riguardo all'accantonamento a fondo perdite società partecipate (ex art. 21 d.lgs. n. 175 del 2016) nel bilancio 2025-2027 e nel prossimo rendiconto 2025;

- interventi di sostegno al percorso di risanamento, programmati da parte dell'Amministrazione socia, con riferimento sia al contratto di servizio che a eventuali operazioni di ricapitalizzazione (ed alle valutazioni condotte, in merito, con riferimento all'art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 175 del 2016).

Il Comune, in sede di memoria pre-adunanza, ha precisato gli impegni assunti a favore della Città metropolitana di Genova a copertura dei corrispettivi per il servizio di trasporto pubblico locale: euro 27.910.794 il 2024 ed euro 32.951.710 per il 2025.

Quanto all'incidenza della situazione economico-patrimoniale e finanziaria di AMT sui propri equilibri di bilancio, in quanto socio, ha rappresentato che il piano di risanamento (in fase di approvazione) prevede una ricapitalizzazione della Società in denaro e a mezzo conferimento di beni immobili, per un importo superiore al minimo legale. Poiché, in base al ridetto piano, l'approvazione del bilancio sociale in perdita ed il ripiano da parte del socio si verificheranno nello stesso esercizio, il Comune ritiene configurata la situazione che consente di non operare l'accantonamento disposto dall'art. 21 d.lgs. n. 175 del 2016. Nel caso, invece, in cui

alla certificazione del risultato negativo, mediante approvazione del bilancio sociale da parte dell'assemblea, non seguisse il ripiano della perdita entro l'esercizio 2026, il Comune dovrebbe procedere all'accantonamento, per un importo proporzionale alla propria quota di partecipazione, della differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'articolo 2425 del Codice civile, sul bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2027. Tale eventuale accantonamento possa essere effettuato al netto della quota già accantonata nel corrente esercizio 2026, che confluirà nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2026.

Alla data della presentazione delle memorie, non risulta ancora intervenuta, infatti, l'approvazione, da parte dell'assemblea di AMT, del bilancio relativo all'esercizio 2024, predisposto dal CdA della Società in data 30 gennaio 2026 e in attesa della relazione dell'Organo di revisione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 39/2010.

Il tema della continuità aziendale, oggetto fra gli altri di detta relazione, rappresenta uno dei profili strettamente legati all'evoluzione della procedura di composizione negoziata della crisi, di cui il Comune ha ripercorsi i, sottoesposti, principali aspetti, trasmettendo corposa documentazione a supporto:

- presentazione dell'istanza alla Camera di Commercio di Genova in data 14 ottobre 2025, per la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 14 del 2019 (nomina accettata il successivo 22 ottobre), corredata dalla richiesta di concessione di misure protettive verso l'intero ceto creditorio, salva l'esclusione dei lavoratori, e dalla dichiarazione di sospensione degli obblighi e cause di scioglimento di cui agli artt. 2446, 2447 e 2484 cod. civ.;

- ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 14 del 2019, nel quale la società AMT fornisce una ricostruzione dei fattori che hanno determinato lo stato di difficoltà economico-finanziaria alla base dell'avvio della composizione negoziata della crisi. La situazione patrimoniale al 31 agosto 2025, ricostruita in tale sede, evidenzia una perdita di esercizio 2025 superiore ai 42 milioni e un patrimonio netto che, tenuto conto delle precedenti perdite, risulta negativo per circa euro 86 milioni. Tale analisi è integrata dalle valutazioni condotte dall'*advisor PriceWaterhouseCoopers*, nel citato Piano di risanamento, in merito ai fattori che hanno determinato uno scostamento rispetto a quanto previsto dai vigenti contratti di servizio;

- il Tribunale di Genova ha accolto la richiesta di concessione delle misure protettive per 120 giorni in data 24 ottobre 2025, successivamente prorogate per ulteriori 120 giorni, sino al 19 giugno 2026;

- Regione Liguria, con nota del 13 febbraio 2026, e Città Metropolitana di Genova, con nota del 16 febbraio 2026, hanno espresso la propria disponibilità a sostenere la società nel processo di risanamento, subordinando il proprio intervento alla stipulazione di un protocollo di intesa tra gli Enti coinvolti (previsto per aprile 2026). A tal fine, è stato chiesto ad AMT di procedere all'assestamento del Piano di risanamento, che, fermo il necessario rispetto del quadro normativo, determinerà la natura e l'entità delle misure a carico degli Enti coinvolti (fra cui anche alcuni comuni che rientrano nell'ambito del servizio extraurbano);

- l'ultima versione disponibile di detto Piano, datata marzo 2026, è stata puntualmente trasmessa dal Comune. AMT, in particolare, è stata chiamata a rafforzare le attività di razionalizzazione e riduzione dei costi e di efficientamento organizzativo, in coerenza con le previsioni dell'art. 14, co. 4 del TUSP, nonché a prevedere la possibilità di un rimborso parziale dei creditori compresi nella procedura di composizione negoziata della crisi;

- considerata la scadenza dei contratti di servizio vigenti, rispettivamente nel 2029 (servizio urbano) e nel 2030 (servizio extraurbano), è stato chiesto, altresì, ad AMT, ai fini della sostenibilità del piano, la valutazione dei possibili scenari correlati, inclusa l'ipotesi di individuazione di un partner industriale nell'ambito di una gara a doppio oggetto o il subentro nella gestione del servizio di un nuovo operatore individuato mediante procedura a evidenza pubblica;

- la proposta di Piano prefigura interventi di aumento di capitale, nell'arco temporale di riferimento, per complessivi 108,3 milioni di euro, oltre ad altro, in natura, nel 2026, per circa 40 milioni, tramite conferimento di un immobile adibito a deposito di treni. Il piano prevede che detti importi possano essere ridimensionati nel caso in cui intervengano le integrazioni dei corrispettivi conseguenti alle minori compensazioni per eventi esogeni occorsi nel periodo 2020-2024 (stimati dall'*advisor* fino ad un importo di 66,5 milioni di euro).

Con la formale approvazione del Piano industriale, conclude il Comune, sarà possibile avere contezza dell'effettiva configurazione e dell'esatta entità degli interventi di sostegno finanziario necessari per ristabilire l'equilibrio economico-finanziario di AMT. Anche la positiva conclusione della procedura di composizione negoziata della crisi (le cui misure protettive scadono il 19 giugno 2026) consentirebbe di disporre di elementi necessari all'istanza di un'omologa di un accordo di ristrutturazione a efficacia estesa, ai sensi degli artt. 23, co. 2, lett. b), e 61 del d.lgs. n. 14 del 2019.

L'intervento da parte del Comune potrebbe, pertanto, prosegue la memoria, essere articolato in più misure, tra cui: la sottoscrizione di un aumento di capitale in denaro; il conferimento, nell'ambito del ridetto aumento di capitale, di un credito verso la società, ammontante a 6 milioni di euro; il conferimento di immobile destinato a deposito dei treni della metropolitana, ai cui fini è stata richiesta una perizia all'Agenzia del demanio, che lo ha valutato circa 53 milioni.

Al momento, come già evidenziato, il Comune ha accantonato una somma di euro 15 milioni, ipotizzandone la destinazione sia per un'eventuale ricapitalizzazione che per un possibile incremento dei corrispettivi del contratto di servizio.

L'apporto di capitale, prospettato nel piano a carico dell'Ente (e degli altri enti locali affidatari del servizio) è diretto a dotare la società di una capitalizzazione superiore al minimo legale, al netto della copertura delle perdite. A questo riguardo, lo stesso Comune ha ricordato come la giurisprudenza contabile richieda l'assolvimento di un preciso onere motivazionale per la ricapitalizzazione in misura superiore al minimo di cui all'art. 2327 c.c.; dovrà, pertanto, dare evidenza dei presupposti necessari a giustificare la ricapitalizzazione della società, ivi compresa la normativa sugli aiuti di Stato e, in caso di ricorrenza, delle condizioni per la determinazione del nuovo capitale sociale in misura superiore al minimo di legge.

Per quanto concerne i contratti di servizio, la bozza di Piano rappresenta, in applicazione della disciplina di cui alla delibera ART n. 154/2019, il ricorrere di rilevanti sotto-compensazioni relative ad anni precedenti (2020-2024) e la necessità di un adeguamento dei corrispettivi per il futuro.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, il Comune ha trasmesso alla Sezione una nota della Città metropolitana di Genova, in qualità di Autorità d'ambito, datata 11 dicembre 2025, da cui si rileva che quest'ultima ha valutato, nel periodo di affidamento, uno scostamento massimo dei costi per circa 24 milioni, che potrebbe essere considerato quale fattore esogeno per una rivalutazione dei corrispettivi a partire dall'annualità 2026.

VI.I La Magistratura contabile, in sede di esame su bilanci e rendiconti degli enti locali, ha avuto modo, in più occasioni, di concentrare la propria analisi sul, necessario, equilibrio economico-patrimoniale che le società pubbliche devono perseguire, nonché sulla congrua definizione dei rapporti finanziari fra ente socio e società, a cui si collega il controllo che il primo deve esercitare nei confronti della seconda, anche ex art. 147 TUEL. Se l'amministrazione pubblica ricorre a soggetti terzi per perseguire i propri fini istituzionali, deve osservare particolari cautele al fine di garantire i generali principi di buon andamento (art. 97 Cost.), che debbono caratterizzare ogni tipo di esercizio di funzioni o di erogazione di servizi, e che vanno assunte non solo in sede costitutiva (con l'individuazione di un'adeguata dotazione patrimoniale), ma anche durante la vita sociale (con la stipula di un contratto di servizio congruo rispetto alle esigenze della collettività di riferimento). La scelta dello strumento societario dovrebbe, infatti, garantire un equilibrio di bilancio che non arrechi danno economico ai soci. Quanto esposto assume maggiore pregnanza, come accennato, nell'ottica dei doveri imposti agli organi amministrativi dalla riforma dei controlli interni (approvata con il d.l. 174 del 2012, convertito dalla legge 213 del 2012), che ha riformulato l'art. 147 TUEL, prevedendo che gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individuino, fra gli altri, strumenti e metodologie per verificare lo stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali attribuiti agli organismi gestionali esterni, nonché la loro efficacia, efficienza ed economicità. L'art. 147-*quater*, TUEL, riferito nello specifico alle società partecipate non quotate, puntualizza l'obbligo, da parte dell'ente socio, di definire un apposito sistema di controlli interni, in particolare finalizzandolo a rilevare i rapporti finanziari con la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa di quest'ultima, l'esecuzione dei contratti, la qualità dei servizi erogati ed il rispetto delle eventuali norme di finanza pubblica poste direttamente in capo alla società.

Venendo a profili più specifici che scaturiscono dagli accertamenti istruttori condotti, l'art. 21 del d.lgs. 175 del 2016 (c.d. Testo unico delle società pubbliche) prescrive che, nel caso in cui società partecipate da "amministrazioni locali" comprese nel c.d. elenco ISTAT (ex art. 1, comma 3, legge 196 del 2009) presentino un risultato di esercizio negativo, gli enti soci che adottano la contabilità finanziaria devono accantonare nel bilancio dell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. L'importo accantonato a tale titolo può essere reso disponibile (*rectius*, utilizzato) nel caso in cui l'ente socio ripiani la perdita di esercizio, dismetta la partecipazione o la società sia posta in liquidazione. Analoga liberazione del fondo (non per utilizzo, ma per riduzione) può essere effettuata nel caso in cui la perdita sia ripianata, in tutto o in parte, autonomamente dai soggetti partecipati (grazie ai successivi risultati positivi della gestione, con destinazione degli utili alla ricostituzione del patrimonio netto, in luogo della distribuzione ai soci).

Si tratta di un istituto diretto, da un lato, ad evitare che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate da una società partecipata (o altro ente strumentale) possano incidere negativamente, ove necessitanti un ripiano finanziario da parte dell'amministrazione socia, sui futuri equilibri di bilancio e, dall'altro, soprattutto, a indurre, indirettamente, a dismettere le società (o altri enti) in protratta perdita d'esercizio. L'obbligo di accantonare, nella parte spesa del bilancio dell'ente territoriale socio, un apposito fondo, parametrato alle perdite d'esercizio registrate dalla società partecipata (o da altro ente strumentale), a cui occorre fornire copertura con corrispondenti entrate (al fine di poter approvare, e mantenere, un bilancio di previsione in pareggio), irrigidisce, simmetricamente ed indistintamente, la capacità di impegno di spesa dell'ente socio (fino al momento in cui, dismettendo la partecipazione o ripianando la perdita, l'ente locale può nuovamente espandere la capacità di spesa).

Tuttavia, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno avuto modo di chiarire che l'adempimento dell'obbligo di accantonamento non esime l'ente socio dalla dimostrazione, in caso di effettivo soccorso finanziario, della presenza di un interesse a coltivare la partecipazione nella società in perdita. Infatti, se l'art. 21 del d.lgs. 175 del 2016 impone agli enti locali di accantonare a bilancio predeterminate

risorse in specifici fondi, sia per ragioni di prudenza (tese a preservare gli equilibri di bilancio) che, soprattutto, per incentivare la dismissione di società inefficienti dal punto di vista economico, differente e la valutazione da compiere ai fini dell'eventuale concreta destinazione di tali risorse a favore della società partecipata.

Come sottolineato in più occasioni dalla magistratura contabile, infatti, non sussiste alcun obbligo di ripiano a carico del comune socio (anche se unico). Quest'ultimo deve, invece, dimostrare, sempre che non sussistano le preclusioni poste dall'art. 14, comma 5, d.lgs. 175 del 2016, la motivata presenza di un interesse al soccorso finanziario (piano industriale ed economico accessorio a un contratto di servizio; rilascio pregresso di una garanzia; necessita di recuperare al patrimonio comunale beni indisponibili necessari per l'erogazione di servizi pubblici fondamentali; etc.).

Di qui la necessita di motivare adeguatamente la ragione economico-giuridica dell'operazione, in aderenza all'abbandono, quale scelta politico-legislativa, della logica del salvataggio a tutti i costi degli organismi partecipati (quale si desume, per esempio, dagli ulteriori vincoli posti, dal citato art. 14, comma 5, del Testo unico, in caso di società in perdita pluriennale o dall'assoggettamento di tutte le società pubbliche, anche c.d. *in house*, al fallimento ed alle altre procedure concorsuali, cfr. art. 14, comma 1, del TUSP).

Inoltre, le (sole) "*amministrazioni locali*", nel caso in cui intendano procedere al ripiano delle perdite registrate da società partecipate, utilizzando le somme precedentemente accantonate a bilancio, possono farlo (nei limiti della quota di partecipazione) osservando i principi e la legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato (i cui principi fondamentali sono contenuti negli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, c.d. TFUE).

Il d.lgs. 175 del 2016 introduce un articolato sistema di gestione nel caso di crisi economico-patrimoniale o finanziaria di società partecipate da pubbliche amministrazioni, individuando sia misure di precauzione (i "*programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale*", prescritti dall'art. 6, comma 2) che le azioni legittimamente adottabili dagli enti soci (art. 14, commi 2 e seguenti), fino ad arrivare alla fase patologica dell'ex "*fallimento*" (o della sottoposizione alle altre procedure

concorsuali, oggi disciplinate dal d.lgs. n. 14 del 2019) e relative sanzioni anche interdittive (art. 14, commi 1 e 6).

L'art. 14, comma 2, del Testo unico prevede che, qualora emergano, nell'ambito dei prescritti programmi di valutazione del rischio (da approvare ai sensi del precedente art. 6), uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico deve adottare, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di evitare l'aggravamento delle criticità, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Il precedente art. 6, comma 2, impone, infatti, agli amministratori delle società a controllo pubblico di adottare specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, con informazione all'assemblea nell'ambito della *"relazione sul governo societario"*, prescritta dal comma 4 del medesimo articolo, da predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio, e pubblicare contestualmente al bilancio (trattasi di un nuovo contenuto necessario della *"Relazione sulla gestione"*, prevista dall'art. 2428 c.c., imposto alle sole società controllate da pubbliche amministrazioni). In presenza dei riferiti presupposti (emersione di uno o più indicatori di crisi aziendale), la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile.

L'art. 14, comma 4, d.lgs. 175 del 2016 precisa, inoltre, che non costituisce *"provvedimento adeguato"* la previsione di un ripianamento delle perdite da parte della PA o delle PA socie (anche se attuato in concomitanza ad un aumento di capitale, ad un trasferimento straordinario, al rilascio di garanzie o in altra forma), a meno che tale intervento non sia accompagnato da un *"piano di ristrutturazione aziendale"*, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico.

Il successivo comma 5 dispone che le *"amministrazioni pubbliche"* di cui all'articolo 1, comma 3, legge 196 del 2009 (incluse nell'elenco redatto annualmente dall'ISTAT) non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile (che disciplinano le ipotesi di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, e le conseguenti azioni da adottare), sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, nè rilasciare garanzie a favore delle società partecipate (con esclusione di quelle quotate e degli istituti di credito), che

abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Il medesimo comma specifica che sono “*in ogni caso*” consentiti i trasferimenti straordinari effettuati a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma, relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore (ove esistente) e comunicato alla Corte dei conti (con le modalità indicate all’articolo 5 del medesimo testo unico), che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni (sempre l’art. 14, comma 5, del Testo unico attribuisce, su richiesta della PA interessata, un potere di autorizzazione all’effettuazione di interventi di “*soccorso finanziario*” a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetto a registrazione a cura del competente ufficio della Corte dei conti).

Per quanto riguarda i presupposti per il legittimo soccorso finanziario verso società pubbliche, inoltre, il già citato art. 21 del Testo unico, al comma 3-*bis*, ha previsto che le amministrazioni locali, nel caso in cui intendano procedere al ripiano delle perdite registrate da società partecipate, utilizzando le somme accantonate ai sensi del comma 1 della medesima disposizione, possono farlo, oltre che nei limiti della percentuale di partecipazione, osservando i principi e la legislazione dell’Unione europea in tema di aiuti di Stato.

Appare opportuno precisare, in proposito, come la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno rientri nella competenza esclusiva della Commissione europea, sotto il controllo del Giudice unionale (Corte giustizia UE, sentenza 26 ottobre 2016, causa C 590/14). Al giudice interno spetta un ruolo complementare di salvaguardia, fino alla decisione definitiva della Commissione, dei diritti dei singoli, in caso di inadempimento dell’obbligo di notifica preventiva della misura alla Commissione da parte degli Stati membri.

Come ricordato, per esempio, dalle Sezioni riunite in sede di controllo (delibera n. 11/2026/PASP e richiamate), dalla Sezione delle autonomie (deliberazione n. 10/2024/FRG), nonché dai pareri resi in materia da alcune Sezioni regionali di controllo in sede di scrutinio ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP (per esempio, Abruzzo, n. 113/2023/PASP, e Campania, n. 114/2023/PASP), la Corte dei conti deve verificare

che la deliberazione adottata dall'ente socio dia atto della compatibilità con la normativa euro-unitaria in tema di aiuti di Stato ovvero che, in caso contrario, siano state effettuate le notifiche prescritte.

L'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato definisce, infatti, gli *"aiuti di Stato"* come aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri.

Elementi costitutivi della nozione sono la sussistenza di un'impresa, l'imputabilità della misura allo Stato, il suo finanziamento tramite risorse statali, il conferimento di un vantaggio, la selettività della misura e la produzione di effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (Commissione UE, Comunicazione 2016/C/262/01).

L'ordinamento giuridico dell'UE ha una posizione neutra rispetto al regime di proprietà e non pregiudica il diritto degli Stati membri di agire come operatori economici. Tuttavia, allorché effettuano, direttamente o indirettamente, operazioni economiche, sotto qualsiasi forma (anche costituendo società, acquisendo partecipazioni societarie o procedendo a ricapitalizzazioni), le autorità pubbliche sono soggette alla normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Nello specifico, le operazioni economiche effettuate da enti pubblici non costituiscono *"aiuto"* se sono svolte alle normali condizioni di mercato. Per individuare la presenza di *"aiuti di Stato"* nel caso di investimenti pubblici (fra cui, conferimenti e acquisizioni di capitale), gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno elaborato il *"criterio dell'investitore in un'economia di mercato"*, con conseguente necessità di valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato, di dimensioni paragonabili, che opera alle normali condizioni di mercato, avrebbe realizzato l'investimento in questione (Commissione UE, Comunicazione 2016/C/262/01).

La nozione di *"aiuto"*, ex art. 107, paragrafo 1, TFUE, non riguarda, infatti, una misura concessa in favore di un'impresa mediante risorse statali qualora la medesima avrebbe potuto ottenere lo stesso *"vantaggio"* in circostanze corrispondenti alle condizioni normali del mercato (Corte Giustizia UE, sentenza 6 marzo 2018, C-579/16 P). L'applicazione del criterio dell'investitore privato è volta a determinare se il vantaggio economico concesso a un'impresa, sotto qualsivoglia forma, per mezzo

di risorse statali sia tale, in considerazione dei suoi effetti, da falsare o rischiare di falsare la concorrenza e pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri. Di conseguenza, occorre verificare non se un investitore privato avrebbe agito esattamente allo stesso modo dell'investitore pubblico, ma se avrebbe conferito, in condizioni analoghe, un importo di entità pari a quello conferito all'investitore pubblico (sentenza 5 giugno 2012, C-124/10).

Tali elementi devono fare chiaramente apparire che lo Stato (o altro ente pubblico), preliminarmente alla concessione del "*vantaggio economico*", ha preso la decisione di procedere a un investimento nell'impresa pubblica controllata. A tal riguardo possono risultare utili elementi da cui emerga che tale decisione sia fondata su valutazioni economiche analoghe a quelle che, nelle circostanze della specie, un investitore privato razionale, che si fosse trovato in una situazione analoga, avrebbe fatto accertare, prima di procedere all'investimento. Quando, invece, gli apporti di capitali di un investitore pubblico prescindano da qualsiasi prospettiva di redditività, anche a lungo termine, non possono essere considerati conformi al criterio dell'investitore privato (in tal senso, sentenza 6 marzo 2018, C-579/16).

La disciplina sugli "*aiuti di Stato*", infine, va letta unitamente alla disciplina sulle compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico, dettata dal precedente art. 106, paragrafo 2, del Trattato. In base a tale disposizione, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (o aventi carattere di monopolio fiscale), come quelle affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale, sono sottoposte alle norme dei Trattati e, in particolare, alle regole di concorrenza, "*nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata*".

A tal fine, la decisione della Commissione UE 20 dicembre 2011, ripresa e puntualizzata dalla sentenza della Corte UE 24 luglio 2003, C-280/00, *Altmark*, ha precisato che la compensazione dei costi sostenuti per la prestazione di servizi di interesse economico generale (come il trasporto pubblico locale) può sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato se ricorrono quattro condizioni cumulative. In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo, i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione devono

essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. In terzo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole. Infine, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di gara (come nel caso degli affidamenti c.d. *in house*), il livello della compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti, nonché di un margine di utile ragionevole.

Alla luce di quanto esposto, un eventuale intervento di soccorso finanziario, da parte del Comune di Genova (o degli altri comuni soci), nei confronti della società AMT deve osservare i sopra descritti parametri normativi, in particolare essere preceduto dall'adozione di un attendibile piano industriale che garantisca concrete prospettive di equilibrio economico nel medio periodo.

A tal fine, è necessario che il ridetto piano individui azioni tese a incrementare il flusso dei ricavi (e relativa riscossione, in modo da non creare tensioni finanziarie) ed a razionalizzare i costi di produzione, sia di personale (fermi restando i vincoli posti dai contratti collettivi nazionali e decentrati di settore) che per acquisto di beni e servizi (oltre che per rapporti di collaborazione professionale con terzi).

Il medesimo piano industriale deve dare evidenza delle motivazioni alla base di eventuali conferimenti a titolo di aumento di capitale, operazione che, come noto, pur essendo nell'immediato neutra dal punto di vista patrimoniale, deve essere accompagnata da valutazioni di "redditività" dell'investimento (nell'ottica, naturalmente, di un socio pubblico che, con il ridetto investimento, non persegue un utile, ma l'obiettivo dell'erogazione di un servizio efficiente ai cittadini a tariffe congrue), pena il rischio, nel medio periodo, di condurre ad un depauperamento o all'azzeramento dei conferimenti effettuati.

Per quanto riguarda i ricavi, è opportuno approfondire, inoltre, il tema delle prospettate compensazioni del contratto di servizio, alla luce della significativa

inflazione e dell'incremento dei costi delle materie prime e dei prodotti energetici verificatisi negli ultimi anni.

Al fine di conseguire un equilibrio economico e finanziario nel breve periodo, appare rilevante, altresì, una adeguata gestione della procedura di composizione negoziata della crisi, che, ove trovi un vaglio positivo da parte del Giudice ordinario, consentirebbe di ottenere un quadro di riferimento maggiormente certo e stabile in ordine agli impegni finanziari cui la Società deve fare fronte, sia sotto il profilo temporale (in caso di accordi di rateizzazione) che quantitativo (in caso di accordi di riduzione della mole debitoria, con conseguente emersione, in quest'ultimo caso, nel bilancio economico, di sopravvenienze passive).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria

accerta

sulla base dell'esame delle relazioni inviate dal Collegio dei revisori dei conti del Comune di Genova sui rendiconti consuntivi 2023 e 2024, nonché della successiva attività istruttoria:

- 1) diminuzione dell'importo del risultato di amministrazione rilevabile dal rendiconto al 31 dicembre 2024, rispetto ai precedenti esercizi 2023 e 2022, con particolare riferimento alla parte disponibile;
- 2) significativo importo di residui attivi da riscuotere al 31 dicembre 2024, in particolare per le posizioni creditorie aventi anzianità superiore ai cinque esercizi;
- 3) situazione di crisi economico-finanziaria della società AMT spa, quale emerge, come descritto in parte motiva, dalla mancata approvazione del bilancio dell'esercizio 2024, dal ricorso alla procedura di composizione negoziata della crisi di impresa, nonché dalla prospettata esigenza di un intervento di soccorso finanziario da parte dei soci

invita

il Comune di Genova a

- 1) proseguire le azioni tese a garantire un equilibrio duraturo di bilancio, funzionale, in particolare, ad assicurare l'erogazione dei servizi istituzionali, anche a mezzo di enti strumentali e società partecipate;
- 2) implementare le attività finalizzate alla riscossione delle entrate, garantendo, altresì, gli equilibri di bilancio, mediante un congruo accantonamento a fondo crediti di dubbia

esigibilità, il riaccertamento dei residui attivi vetusti a mezzo iscrizione nelle scritture patrimoniali (come da facoltà concessa dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011) o, ancora, la cancellazione (previa adeguata motivazione) dei residui attivi non più esigibili dopo l'esperimento delle azioni intraprese a tal fine;

3) procedere ad eventuali interventi di soccorso finanziario nei confronti delle società partecipate, in particolare di AMT spa, nella ricorrenza dei presupposti prescritti dagli artt. 15 e 21 del Testo unico delle società pubbliche, nonché dalla richiamata normativa di riferimento, in particolare previa adozione di un attendibile piano industriale da parte della Società (teso a incrementare i ricavi della gestione e ridurre i costi di produzione) che garantisca un duraturo equilibrio economico-patrimoniale e finanziario, consentendo ai soci di dimostrare, nelle motivazioni dei provvedimenti a tal fine necessari, la finalizzazione delle risorse attribuite all'adeguata erogazione del servizio di interesse pubblico generale affidato alla Società

dispone

la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco del Comune di Genova e all'Organo di revisione del Comune, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet dell'Amministrazione.

Il magistrato istruttore
(Donato Centrone)

Il presidente
(Maria Teresa Polverino)

Depositato in segreteria

Il funzionario preposto